

COMUNE DI VICENZA

N. 2101 di Racc.

N. 28.378 di Rep.S.

CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE
DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) ZONA C14
DENOMINATO STRADA DELLA PERGOLETTA.

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 6 (sei) del mese di febbraio
2018 (duemiladiciotto).

Avanti a me, dott. Antonio Caporrino, nato a Monte San Giacomo (SA) il 10
giugno 1958, Segretario Generale del Comune di Vicenza, sono comparsi
oggi i Signori:

GUARTI dott. Danilo, nato a Vicenza il 3 giugno 1968, Dirigente
comunale, domiciliato per la carica in Vicenza presso la Sede comunale, che
interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Vicenza (codice fiscale e partita IVA
00516890241), nella sua qualità di Direttore del Settore "Urbanistica" del
Comune stesso;

CARRARO FRANCO, nato a Vicenza il 6 marzo 1954 (codice fiscale
[redacted]), residente a [redacted] n. [redacted]

CARRARO GIULIANO, nato a Vicenza il 19 giugno 1947 (codice fiscale
[redacted]), residente a [redacted] n. [redacted]

[redacted] che intervengono ed agiscono in questo atto in proprio, in qualità di
PROPRIETARI delle aree oggetto della presente Convenzione, che nel

Antonio Caporrino

Daniela Guarnieri

Giuliano Carraro

Daniela Guarnieri

Luigi Carraro

proseguo saranno denominati per brevità "Ditte lottizzanti".

Premesso che:

- il Piano degli Interventi (PI) del Comune di Vicenza individua l'ambito di intervento del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) denominato "Strada della Pergoletta", relativo ad un terreno sito in località Strada della Pergoletta, cui corrisponde una superficie totale di 1.781,20 mq, area per la quale il rilascio del permesso di costruire relativo a nuove edificazioni è subordinato all'approvazione di un PUA;

- l'ambito del Piano è già stato oggetto di una progettazione attuativa approvata dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 44 del 18.09.2008, Piano mai convenzionato;

- da parte dei Sig.ri Carraro Giuliano e Carraro Franco, in qualità di comproprietari, rispetto al PUA vigente sopracitato, è pervenuta specifica richiesta di decadenza e archiviazione dello stesso, con nota del 09.12.2014, PG n. 98580;

- i Sig.ri Carraro Franco e Carraro Giuliano hanno presentato una proposta di PUA con richiesta di modifica dell'ambito di Piano, ai sensi dell'art. 3, comma 5 delle NTO del vigente PI;

- i Sig.ri Carraro Giuliano e Carraro Franco, in qualità di comproprietari dei terreni oggetto di PUA, ai sensi dell'art. 20, comma 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., rappresentano più del 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito di Piano e rappresentano più del 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo, conformemente pertanto al comma 6, articolo 20 della L.R. 11/04;

- nella dichiarazione di successione del

gli unici figli Carraro

Giuliano e Carraro Franco ereditano, per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno dell'intero in piena proprietà, gli immobili siti in Vicenza, al NCEU, fg 41, mappale 361, sub. 8 e 9, mappale 363, sub. 7;

- i Sig.ri Carraro Franco e Carraro Giuliano sono proprietari delle aree interessate dal PUA "Strada della Pergoletta" con ambito modificato, per una superficie di 1.867,92 mq (100% del totale, pari al 100% del valore degli immobili) site in Vicenza e così distinte in Catasto Terreni, foglio 41, mappali 1085-1087-1088-1089-1090-1092 (ex n. 40), Ente Urbano di aree totali 18.99, di cui si allega al presente atto estratto di mappa sub lett. "A";

- la Giunta comunale ha adottato il PUA e lo schema della presente convenzione con deliberazione n. 196 del 03.11.2015, esecutiva;

- la Giunta comunale ha approvato il PUA e lo schema della presente convenzione con deliberazione n. 6 del 19.01.2016, esecutiva;

- l'ambito di PUA è vincolato ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004, per il quale è già stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica in data 05.08.2015, PGN 85378; in fase attuativa dovranno essere richiesti specifici pareri alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

Tutto ciò premesso, detti Signori comparenti, della cui identità personale sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed elaborati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, oltre alle premesse suesposte e alle sopra citate deliberazioni, anche gli elaborati di PUA che di seguito si elencano:

Tavola n. 1, Stato di fatto: inquadramento generale;

Tavola n. 2, Stato di fatto: estratto PI vettoriale- documentazione fotografica-
estratto di mappa- sovrapposizione con PI ;

Tavola n. 3, Stato di fatto: rilievo - modifica perimetro PUA – sezioni;

Tavola n. 4, Stato di fatto: reti tecnologiche esistenti;

Tavola n. 5, Progetto: disciplina urbanistica - aree da cedere / vincolare -
verifica parametro S – sezioni;

Tavola n. 6, Progetto: reti tecnologiche di progetto;

Tavola n. 7, Progetto: verde e arredo urbano - mobilità e segnaletica.

Relazione Tecnica e illustrativa con gli allegati:

- copia dell'atto di proprietà;

- visure catastali;

- documentazione relativa all'autorizzazione in sanatoria di un manufatto
insistente sull'area interessata dal Piano Urbano Attuativo;

- relazione paesaggistica e fotoinserti.

Preventivo sommario di spesa.

Relazione geologica, geotecnica e sismica.

Relazione di Compatibilità Idraulica ed elaborato allegato.

Dichiarazione di non Incidenza rispetto ai Siti Natura 2000.

Valutazioni energetiche, ambientali e di sostenibilità.

Art. 2 – Attuazione del piano e obblighi generali

1. Le Ditte lottizzanti prestano al Comune di Vicenza la più ampia e illimitata
garanzia per la proprietà e la libertà da qualsiasi vincolo degli immobili, siti
in Comune di Vicenza, distinti al Catasto Terreni, foglio 41, mappali 1085-
1087-1088-1089-1090-1092 (ex n. 40), Ente Urbano di are totali 18.99 e al

NCEU, foglio 41, mappali 1085-1087-1088-1089-1090-1092 (ex n. 40), Area

Urbana di 1899 mq. Le Ditte lottizzanti si obbligano a dare esecuzione al Piano in oggetto, secondo gli elaborati di PUA elencati nell'articolo precedente e allegati alla delibera di Giunta comunale n. 196 del 03.11.2015 di adozione del PUA, tenuto conto anche delle condizioni stabilite dagli Enti e dalle Aziende preposti alla distribuzione dei servizi a rete (energia elettrica, acquedotto, gas, telefono, smaltimento acque nere, smaltimento acque bianche), nonché dalla Regione Veneto - Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e dal Consorzio di Bonifica "Alta Pianura Veneta".

Le Ditte lottizzanti, per sé e per ogni avente causa a qualsiasi titolo, assumono in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dagli articoli seguenti.

2. La descrizione e realizzazione delle opere di urbanizzazione è suscettibile di ulteriori precisazioni e modifiche non sostanziali in sede di presentazione del progetto esecutivo delle opere medesime, di cui ai successivi artt. 3, 6 e 7, che verrà prodotto all'atto della domanda di permesso di costruire.

Art. 3 - Opere di urbanizzazione

1. Le Ditte lottizzanti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e quindi senza corrispettivo in denaro, si impegnano a cedere e trasferire al Comune, nonché a vincolare a uso pubblico, che a mezzo del suo legale rappresentante si impegna ad accettare e ricevere, le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e le opere che sulle stesse saranno realizzate, che risultano evidenziate nella Tavola 5 per una superficie complessiva di 411 mq.

2. Le superfici per opere di urbanizzazione primaria rimangono così

individuate:

- strada pubblica	96,00 mq
- verde pubblico (proprietà privata ad uso pubblico)	248,00 mq
- parcheggio pubblico	67,00 mq

- opere di mitigazione idraulica (manufatto di laminazione parzialmente anche fuori ambito-ricadente nel mapp. 1091, fg. 41).

3. Il manufatto di laminazione idraulica rappresentato nella Tavola 6 e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in fase attuativa, devono garantire la funzionalità come opera di mitigazione idraulica nel tempo, nel rispetto dei pareri espressi dagli Enti competenti. Nessuna modifica o manomissione al manufatto è ammessa senza il parere preventivo degli Enti competenti.

4. Tutte le superfici destinate ad opere di urbanizzazione primaria saranno comunque precisate in sede di frazionamento, redatto a cura e spese delle Ditte Lottizzanti, approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale, fermo restando che le superfici a standard sopra indicate sono dei minimi inderogabili.

5. Le Ditte lottizzanti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 sopra citato e quindi a proprie cura e spese, si impegnano a realizzare sulle suddette aree le relative opere di urbanizzazione in conformità al PUA approvato e al progetto esecutivo delle opere stesse allegato al permesso di costruire per l'urbanizzazione.

6. In merito agli aspetti idraulici si rimanda al parere favorevole con prescrizioni sulla compatibilità idraulica rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, con nota prot. 5746 del 22 aprile 2014 e al Contratto di Concessione tra le Ditte Lottizzanti e il Consorzio di Bonifica Alta Pianura

Veneta n. 158/2014 del 23 luglio 2014.

7. Le Ditte lottizzanti si impegnano altresì a realizzare a propria cura e spese entro i termini di cui al successivo articolo 4, la porzione di Strada privata individuata nella Tavola 5, al fine di garantire l'accesso al Lotto n. 2.

Art. 4 – Termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione

1. Le opere di cui al precedente articolo 3 devono essere ultimate entro 3 (tre) anni dalla data di stipula della presente convenzione, fermo restando che il collaudo definitivo delle opere dovrà avvenire entro 10 (dieci) anni dalla data di approvazione del PUA.

2. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione ed al completamento delle opere, in sostituzione delle Ditte Lottizzanti ed a spese delle medesime, utilizzando la cauzione di cui al successivo articolo 14, quando le Ditte Lottizzanti non vi abbiano provveduto tempestivamente ed il Comune le abbia messe in mora con idoneo preavviso.

Art. 5 – Costo di costruzione, oneri di urbanizzazione e opere a scomputo

1. Per il rilascio dei singoli permessi di costruire dei fabbricati è dovuto il contributo previsto dal DPR 380/2001 e dalle successive Leggi Statali e Regionali in materia. Ai sensi della LR 61/1985 il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria si intende assolto con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano.

2. Qualora prima del rilascio del permesso di costruire gli importi degli oneri di urbanizzazione primaria dovessero aumentare rispetto alle tabelle oneri vigenti all'approvazione del piano, andrà verificato se il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano copra i nuovi valori; in caso negativo sarà dovuto un conguaglio. In caso di eccedenza del costo delle

opere di urbanizzazione rispetto al relativo contributo di urbanizzazione dovuto, il Comune non dovrà corrispondere alcun conguaglio.

3. Sono esclusi dallo scomputo i costi sostenuti per le spese di allaccio ai singoli lotti.

4. Il Piano non prevede opere di urbanizzazione secondaria; inoltre non è prevista l'esecuzione di interventi di urbanizzazione primaria di interesse generale che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 e 32 della LR 11/2004, può ammettere a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondari tabellari. Pertanto i relativi oneri secondari dovranno essere interamente versati in sede di rilascio dei permessi di costruire dei fabbricati.

Art. 6 – Allacciamenti ai pubblici servizi

1. Le Ditte Lottizzanti si impegnano ad assumere l'onere delle operazioni necessarie per allacciare l'area ai seguenti pubblici servizi, in conformità al PUA approvato ed altresì secondo le condizioni stabilite dagli Enti e dalle Aziende preposti alla distribuzione dei servizi a rete, di cui al precedente articolo 2:

- approvvigionamento idrico;
- energia elettrica;
- gas;
- pubblica illuminazione;
- telefono.

In merito alla rete delle acque nere, non essendo la zona provvista di fognatura, ogni singolo intervento dovrà essere dotato di specifico sistema di smaltimento di tipo alternativo, nel rispetto di quanto prescritto dagli Enti e Aziende competenti.

Dovranno essere effettuati a cura e spese delle Ditte lottizzanti anche l'eventuale installazione di contatori e la stipula dei contratti di fornitura, qualora richiesti per l'allacciamento alle reti. Il Comune subentrerà nell'intestazione del contatore a collaudo avvenuto ed approvato per le utenze di competenza e afferenti ai servizi pubblici.

2. Le opere di allacciamento devono essere realizzate con gli stessi tempi e modalità previsti all'articolo 4 per le opere di urbanizzazione.

Art. 7 – Progetto ed esecuzione delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti

1. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti di cui agli articoli 3 e 6 del presente atto, di competenza delle Ditte lottizzanti e da realizzare direttamente da queste, il relativo progetto esecutivo deve essere presentato in sede di domanda di permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Gli elaborati, conformi alla normativa vigente, saranno preventivamente concordati con gli uffici tecnici del Comune di Vicenza e il progetto dovrà comprendere anche una tavola della segnaletica su cui si esprimerà il competente settore comunale. Il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà essere conforme alle leggi vigenti con conseguente adeguamento degli elaborati. Tale progetto deve ottenere il preliminare nulla osta degli Enti e Aziende preposti alla distribuzione dei servizi a rete di cui agli articoli 2 e 6.

2. I lavori devono essere eseguiti sotto la vigilanza dei competenti uffici comunali e soggetti a collaudo secondo le modalità stabilite dall'articolo 10. Qualora siano riscontrate difformità, il Comune diffiderà le Ditte lottizzanti ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, entro i termini di ultimazione di cui

Carlo...

...

Daniela Guaiti
AK

all'art. 4.

3. Si precisa che ai sensi dell'art. 36, comma 4 del D.Lg. n. 50/2016 e s.m.i., in applicazione dell'art. 16, comma 2 bis del DPR 380/2001, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria è a carico del titolare del permesso di costruire.

4. Per realizzazione delle "opere di urbanizzazione al grezzo" si intende l'esecuzione delle stesse, comprendente i sottoservizi e relativi accessori di superficie, le strade e i marciapiedi rispettivamente finiti con bynder, cordonata e massetto di calcestruzzo, le aree destinate a parcheggio pubblico e le aree destinate a verde pubblico realizzate almeno fino alla copertura con terreno vegetale alla quota di progetto, e in generale mancanti delle opere di finitura, arredo e segnaletica definitiva. I chiusini e le caditoie dovranno in ogni caso, per motivi di sicurezza, essere in quota con le superfici pedonali e carrabili realizzate, salvo il loro successivo rialzo con le opere di finitura. La realizzazione delle opere di urbanizzazione al grezzo dovrà risultare da apposito verbale di collaudo in corso d'opera.

Art. 8 – Contratto di cessione immobili

1. La cessione in proprietà delle aree e delle opere di urbanizzazione nonché degli allacciamenti di cui all'articolo 6 avverrà dopo l'approvazione del collaudo favorevole delle stesse di cui all'articolo 10, non appena il Comune ne farà richiesta e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla data di approvazione delle risultanze di collaudo positivo delle opere.

2. Le Ditte lottizzanti dovranno produrre a propria cura e spese i tipi di frazionamento dei terreni, i certificati censuari di attuale intestazione ed ogni altra documentazione necessaria per la cessione delle aree, nonché una tavola

di cessione di aree ed opere, redatta sul rilievo topografico di quanto realmente eseguito, distinguendo con apposita grafia le categorie previste per le opere di urbanizzazione della presente convenzione. I frazionamenti delle aree dovranno quindi essere redatti in modo da individuare separatamente le seguenti categorie: strade, marciapiedi, percorso ciclopedonale, isole ecologiche, aree per cabine elettriche, parcheggi pubblici, verde pubblico e piazza pubblica. Tale documentazione dovrà essere consegnata al Comune sia su supporto cartaceo che elettronico (in formato da concordarsi).

3. Sulle aree che resteranno di proprietà privata attraversate o interessate da reti tecnologiche o di servizio, compresa la fascia di terreno esterna all'ambito del PUA corrispondente al manufatto di laminazione che porta alla roggia esistente, dovrà essere costituita servitù a favore del Comune di Vicenza e/o delle Aziende erogatrici dei servizi e di altri Enti interessati.

Art. 9 – Edificazione

1. Il rilascio dei permessi di costruire per l'edificazione privata è subordinato alla realizzazione delle "opere di urbanizzazione al grezzo" di cui all'articolo

7. Le richieste per conseguire il certificato di agibilità di cui al DPR 380/2001 non potranno essere presentate prima del collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione previste dal piano.

2. Le Ditte lottizzanti si impegnano a non consentire negli edifici residenziali o negli spazi di uso pubblico l'installazione di ripetitori di onde elettromagnetiche di trasmissione in contrasto con le direttive dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e a prevedere per ogni edificio un sistema di antenne centralizzato.

Art. 10 – Collaudo delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti

Antonio Scal. cap.

Antonio Scal. cap.

Donato Guastalla
Roberto Debon

1. Le previsioni del PUA e la presente convenzione fanno parte integrante del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione; pertanto, in caso di accertate violazioni o difformità, il Comune previa diffida potrà ordinare la sospensione dei lavori e il non rilascio dei Permessi di Costruire.

2. Le Ditte lottizzanti dovranno richiedere al Comune la nomina del collaudatore in corso d'opera entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dei lavori. Le Ditte lottizzanti dovranno richiedere il collaudo finale entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori. Le Ditte lottizzanti accettano sin d'ora la nomina da parte dell'Amministrazione Comunale di un tecnico collaudatore in corso d'opera, al quale spetterà per conto e interesse dell'Amministrazione Comunale stessa, il controllo dell'esecuzione dei lavori ed i vari collaudi delle opere di urbanizzazione. Tutti i compensi del collaudatore saranno a carico delle Ditte lottizzanti.

3. Le operazioni di collaudo dovranno essere completate nel termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta di collaudo finale da parte delle Ditte lottizzanti. Se il collaudatore, durante le visite di collaudo, riscontrasse difetti o mancanze, le Ditte lottizzanti dovranno ottemperare entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite dal tecnico collaudatore. Il certificato di collaudo non sarà rilasciato fino a quando il collaudatore non avrà verificato l'ottemperanza alle prescrizioni.

Qualora i difetti e le mancanze non pregiudichino la stabilità delle opere e la regolarità e funzionalità dei servizi cui gli interventi sono strumentali, il collaudatore determina nel certificato di collaudo la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, risulta necessaria per eliminare le imperfezioni, cui provvederà il Comune, utilizzando la cauzione di cui all'art.

14.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita al Tribunale competente. Le Ditte lottizzanti si impegnano altresì a fornire al collaudatore tutti gli elaborati, approvati dal Comune, necessari all'effettuazione del collaudo nonché gli esecutivi di quanto effettivamente realizzato, con particolare riguardo ai servizi a rete, alla segnaletica e ai materiali impiegati. Inoltre metterà a disposizione dello stesso i mezzi necessari per l'effettuazione di prove e saggi.


Tra gli elaborati necessari al collaudo deve essere fornito un rilievo, in formato vettoriale delle opere di urbanizzazione finite, georeferenziato secondo le specifiche e le indicazioni operative dell'Ufficio Sistema Informativo Territoriale (SIT). Il collaudo sarà approvato dal Comune entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del relativo certificato e si riterrà comunque approvato allo scadere del secondo anno dalla presentazione.

Art. 11 - Manutenzione delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti

1. Fino al contratto di cessione in proprietà al Comune, di cui all'art. 8, delle aree e delle opere previste dagli articoli 3 e 6, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle stesse sono a totale ed esclusivo carico delle Ditte lottizzanti. Su istanza delle Ditte lottizzanti, anche in pendenza del collaudo tecnico amministrativo finale e della cessione al Comune, è possibile l'apertura al pubblico transito, con apposita ordinanza, delle opere viarie realizzate, purché funzionali per stralci e con collaudo tecnico conclusosi positivamente.

Alle Ditte lottizzanti fanno carico le responsabilità relative alla sicurezza

Comune di...



Davide Guast...
K.L. de...

della circolazione e del transito dei privati all'interno dell'ambito del PUA, fino al collaudo tecnico-amministrativo finale delle opere e alla cessione al Comune di cui all'articolo 8. Le Ditte lottizzanti si impegnano inoltre, prima del collaudo definitivo del PUA, ad allacciare a proprie cure e spese l'impianto di pubblica illuminazione alla rete di fornitura dell'energia elettrica. Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui al terzo punto del precedente articolo 10.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione idraulica (manufatto di laminazione) resta in carico delle Ditte lottizzanti o aventi causa. La manutenzione dovrà garantire che non sia ridotta l'efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge, secondo apposito "Piano di manutenzione" approvato dall'Autorità competente in sede di rilascio del Permesso di costruire per le opere di urbanizzazione. Tale onere dovrà essere espressamente riportato in tutti gli atti di compravendita, successione, ecc. con i prossimi aventi causa.

3. La manutenzione ordinaria dell'area a verde di progetto di proprietà privata con vincolo d'uso pubblico, resta in carico alle Ditte lottizzanti o aventi causa. In sede di collaudo delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 10 dovrà essere presentato idoneo "Piano di manutenzione" che preveda a carico delle Ditte lottizzanti o aventi causa la garanzia dell'attecchimento delle opere a verde per 12 (dodici) mesi dalla loro ultimazione e la manutenzione ordinaria delle opere a verde (potatura di siepi, arbusti e alberi, irrigazione di soccorso estivo delle alberature, sfalcio dell'erba) e degli arredi (panchine, cestino porta rifiuti, lampione parco).

4. La spesa per i consumi di energia elettrica per il funzionamento dei corpi illuminanti situati in area di proprietà privata con vincolo d'uso pubblico, così come la manutenzione dell'impianto di illuminazione, resta in carico alle Ditte lottizzanti o aventi causa.

Art. 12 – Manutenzione aree in attesa di edificazione e urbanizzazione

1. Le Ditte lottizzanti si impegnano a mantenere pulite e sgombre tutte le aree non ancora impegnate nell'attuazione del Piano, delimitandole inoltre mediante apposite recinzioni provvisorie od altri provvedimenti concordati con il Settore comunale competente.

2. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente a quanto sopra previsto, in sostituzione delle Ditte lottizzanti ed a spese delle medesime, utilizzando la cauzione di cui al successivo articolo 14, quando le Ditte lottizzanti non vi abbiano provveduto tempestivamente e il Comune le abbia messe in mora con idoneo preavviso, fatte salve le sanzioni e i provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia d'igiene, decoro degli spazi ed inquinamento ambientale da parte dei Settori e servizi competenti.

Art. 13 – Trasferimento della proprietà ed adesione degli acquirenti alla convenzione

1. Le Ditte lottizzanti si impegnano, a seguito di trasferimento di proprietà anche parziale delle aree lottizzate, a dare comunicazione scritta al Comune, nel caso in cui siano posti a carico degli acquirenti i singoli lotti, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di compravendita, tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo, che sarà allegato all'atto di compravendita stesso. Le Ditte lottizzanti e gli aventi causa restano comunque responsabili verso il Comune di Vicenza degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

Donato Guart...

Donato Guart...

Donato Guart...

fino al collaudo definitivo delle opere.

Art. 14 – Garanzie e cauzioni

1. Le Ditte lottizzanti hanno già depositato presso la Tesoreria comunale, quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, polizza fideiussoria n. 54/19466LA, emessa l'8.01.2018 da Sara Assicurazioni Spa, Agenzia di Vicenza, fino alla concorrenza di € 63.877,55 (sessantatremilaottocentosettantasette/55), pari al 100% (cento per cento) del costo delle opere di urbanizzazione che le stesse dovranno eseguire. Tale garanzia opera anche a copertura delle spese di collaudo di cui all'art. 10.

2. La polizza fideiussoria potrà essere ridotta proporzionalmente solo a seguito della certificazione, da parte del collaudatore, dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione e della successiva approvazione del collaudo delle stesse, fino ad un massimo dell'80%. La garanzia sarà interamente liberata entro 3 (tre) mesi dall'avvenuto totale adempimento di tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione e a seguito dell'approvazione delle risultanze positive del collaudo finale di cui all'art. 10, mediante svincolo scritto del Comune.

3. Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, le Ditte lottizzanti autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e i prelievi che il Comune andrà a fare.

Art. 15 – Regime fiscale

1. La presente Convenzione sarà registrata e trascritta a spese delle Ditte lottizzanti che in particolare chiedono l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle norme vigenti, in quanto l'atto viene stipulato per attuazione di uno strumento urbanistico generale.

2. Inoltre, tutte le spese inerenti e dipendenti, riguardanti la presente Convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo delle Ditte lottizzanti.

3. Ai soli fini fiscali, si dichiara il valore del presente atto in € 63.877,55 (sessantatremilaottocentosettantasette/55).

Art. 16 - Controversie

1. Eventuali controversie, che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed alla esecuzione della presente Convenzione, saranno devolute alla competente giurisdizione amministrativa.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Comune di Vicenza dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge e dai Regolamenti comunali.

Le Parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su nove fogli di cui occupa sedici facciate e parte della diciassettesima, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai Signori componenti, i quali lo approvano ed insieme a me lo sottoscrivono, in questo foglio ed in calce agli altri fogli.

Donato Cuervo
Luzmila Jimenez
Antonio Lopez
Antonio Lopez



LEGATO A ... 28.3 fo ...

N=1400

Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore EGON SAKIN
Esito dell'aggiornamento cartografico - Atto di aggiornamento protocollo n. 2017/107074 del 4/10/2017

Attestato di Approvazione Cartografica



Donato Guent
Carpanese
Albanese
...

F-800

0 Particelle: 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092

Comune: VICENZA

Scala originale: 1:2000

Foglio: 11

Dimensione cornice: 531.000 x 370.000 metri

Richiedente ALBANESE GIOVANNI

4-DI-2017 10:15:24
Prot. n. VI107074/2017

